



# CITTA' DI COLOGNO MONZESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

*Area: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO*  
*Servizio: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE*

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA  
DA DESTINARE AL SERVIZIO DI SOSTA**



*Elaborato:*

**L**

*Oggetto:*

**SCHEMA DI CONTRATTO**

*Gruppo di progettazione:*

*Il Responsabile del Servizio:*

*Arch. Lorenzo Iachelini*

*Data:*

**30 Ottobre 2018**

**Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi di D.M.**

**22.02.2007 mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo di €**

**45,00 (quarantacinque/00)**

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

**CITTA' DI COLOGNO MONZESE**

**(Città Metropolitana di Milano)**

**REP. N° \_\_\_\_\_**

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA  
NUOVA AREA DA DESTINARE AL SERVIZIO DI SOSTA. - CIG: \_\_\_\_\_.**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese

di \_\_\_\_\_, in Cologno Monzese e nella Residenza Municipale,

avanti a me **dott.ssa Maria Giuseppa Fazio**, Ufficiale rogante e **Segretario**

**Generale del Comune di Cologno Monzese (Mi)**, autorizzato a rogare

nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi

dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.lgs. n° 267/2000, senza l'assistenza dei

testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio

consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente

comparsi i signori:

**1) arch. PAOLA PEREGO**, nata a Monza (MB) il 16.05.1967 C.F.

PRGPLA67E56F704G, Dirigente Area Pianificazione del Territorio, autorizzato

alla sottoscrizione del presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 31 del

29.12.2017, domiciliato per la Sua carica presso la Residenza Municipale, il

quale dichiara di agire espressamente in nome, per conto e nell'interesse del

Comune di Cologno Monzese, Codice Fiscale 03353020153 - P. IVA

00749020962, che rappresenta ai sensi dell'art. 73 e 84 dello Statuto

Comunale e dell'art. 12 del Regolamento dei contratti, in ottemperanza all'art. 107 del D.lgs. 267/2000, di seguito denominato anche Stazione Appaltante;

**E**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ C.F.

\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_ che interviene in questo atto nella sua qualità di

\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche società

appaltatrice. Della cui identità e della sicura capacità delle sopra costituite

parti, io Segretario Comunale sono certo.

**Premesso che**

con deliberazione di Giunta Comunale reg. gen. n. 242 del 20/12/2017,

esecutiva, con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali dei lavori

per la **REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA DA DESTINARE AL SERVIZIO DI**

**SOSTA;**

con determinazione del Dirigente Area Pianificazione del Territorio, arch.

Paola Perego, reg. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è prenotata la relativa

spesa;

con determinazione del Dirigente dell'Area \_\_\_\_\_,

reg. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati gli atti di gara e si è

stabilito di procedere all'individuazione dell'offerta migliore, ai sensi degli

artt. 60 e 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/16, s.m.i., mediante procedura

\_\_\_\_\_;

con determinazione del Dirigente Area Pianificazione del Territorio, arch.

Paola Perego, reg. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato aggiudicato alla

società \_\_\_\_\_. l'appalto inerente gli interventi per la **REALIZZAZIONE**

**DI UNA NUOVA AREA DA DESTINARE AL SERVIZIO DI SOSTA** a fronte di un

ribasso percentuale del \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ %)

sull'importo di € \_\_\_\_\_ posto a base d'asta, oltre ad € \_\_\_\_\_

per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto per complessivi €

\_\_\_\_\_ oltre ad IVA;

Diventa efficace l'aggiudicazione definitiva in data \_\_\_\_\_ con

determinazione del Dirigente Area Pianificazione del Territorio, arch. Paola

Perego, reg. gen. n. \_\_\_\_\_ a seguito dell'esito favorevole dei controlli

dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 o,

comunque, è decorso il termine di 30 giorni per rispondere alla richiesta del

Comune di Cologno Monzese ai competenti Enti per risponde;

Rilevato che è trascorso il periodo di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs.

n. 50/2016, essendo stata resa nota ai concorrenti l'adozione del

provvedimento di aggiudicazione mediante comunicazione in data

\_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_, per cui nulla osta alla stipula del presente

contratto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, n. INAIL \_\_\_\_\_

valido fino al \_\_\_\_\_, in base al quale i dati in possesso degli Enti

Certificatori confermano che la società appaltatrice è in regola con gli

adempimenti di natura previdenziale e contributiva previsti dall'art. 2 del

D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con modificazioni in Legge 22.11.2002, n.

266;

Trattandosi di importo contrattuale superiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 è stata trasmessa, tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (B.d.n.a.) la comunicazione antimafia, a far data \_\_\_\_\_ prot. PR\_COUTG\_Ingresso\_0022964\_20171024 e sono decorsi i 30 giorni per il rilascio della stessa, senza che sia pervenuta dalla competente Prefettura alcuna comunicazione in merito alla sussistenza delle causa di decadenza, sospensione o divieto dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 . Il legale rappresentante della società appaltatrice dichiara che, per quanto di sua conoscenza, non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del citato decreto legislativo.

Rilevato che è interesse delle parti far risultare da apposito contratto le condizioni, i termini e le modalità dell'affidamento.

#### **CIO' PREMESSO**

tra la **Stazione Appaltante**, rappresentata dal Dirigente Area Pianificazione del Territorio, arch. Paola Perego, e la società appaltatrice \_\_\_\_\_ rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, come sopra generalizzati, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - APPROVAZIONE PREMESSE**

Le parti confermano che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Cologno Monzese, come sopra rappresentato, affida alla società

\_\_\_\_\_ che, come sopra rappresentata, accetta di eseguire i lavori per la riqualificazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali CIG: \_\_\_\_\_, alle condizioni previste nel presente contratto, nella determinazione dirigenziale di affidamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, documenti tutti, allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, già in premessa richiamata, che la società appaltatrice dichiara di conoscere e accettare.

### **ART. 3 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla società appaltatrice, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è stabilito in € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ di oneri per la sicurezza oltre IVA di legge.

I lavori eseguiti saranno liquidati con le seguenti modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui si fa espresso rinvio.

### **ART. 4 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

Le persone autorizzate dalla società appaltatrice a sottoscrivere la contabilità, riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute anche per effetto di cessioni di credito, esclusivamente a favore banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante, è \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sulla seguente Banca \_\_\_\_\_; Agenzia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), sul conto corrente corrispondente al seguente codice

IBAN \_\_\_\_\_, sul quale sarà riportato il codice identificativo

della gara (CIG): \_\_\_\_\_ assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui

Contratti Pubblici. Ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera "b" Legge

190/2014 e del D.M. 23.01.2015, i pagamenti sono soggetti al meccanismo

dello "split payment", nel caso di prestazioni soggette ad IVA. In caso di

cessione del corrispettivo del presente contratto il relativo atto di cessione di

credito, tempestivamente notificato alla Stazione appaltante, dovrà indicare

con precisione le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle

somme cedute. In caso di mancata indicazione delle generalità di cui sopra la

Stazione appaltante resta in proposito esonerata da ogni responsabilità per

pagamenti effettuati a persone non autorizzate dalla società appaltatrice

stessa a riscuotere.

In caso di mancata indicazione delle generalità di cui sopra, la Stazione

appaltante resta in proposito esonerata da ogni responsabilità per

pagamenti effettuati a persone non autorizzate dalla società appaltatrice a

riscuotere. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in

ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1456 del C.C., il presente contratto

sarà risolto di diritto qualora la società appaltatrice non registri presso conti

correnti dedicati, bancari o postali, anche in via non esclusiva tutti i

movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi, forniture dedotti nel contratto.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, sul valore

del presente contratto dell'appalto viene calcolato l'importo

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento da corrispondere

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata con le modalità indicate nello stesso comma 18 dell'art. 35.

**ART. 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

**ART. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Qualora la società appaltatrice non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

**ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed a garanzia degli obblighi contrattuali, la società appaltatrice ha presentato cauzione definitiva per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_), a mezzo di polizza fidejussoria n° \_\_\_\_\_, emessa dalla società \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ e scadente alla data di emissione del Certificato di Regolare esecuzione/Collaudo da parte della Stazione Appaltante. La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte della società appaltatrice, del



risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito della società appaltatrice, risultante dalla liquidazione finale. Resta salva, comunque, la facoltà della Stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo alla società appaltatrice per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nel appalto in argomento. La società appaltatrice è obbligata a reintegrare la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La garanzia, che sarà svincolata progressivamente nelle forme e nei tempi di cui all'articolo 103, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cessa di avere effetto soltanto al termine dei lavori. La società appaltatrice deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata, la cui estinzione sarà verificata tramite D.U.R.C.

Trattandosi di cauzione richiesta per Legge, la stessa non è soggetta all'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 5, della tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

La società appaltatrice ha altresì consegnato, alla firma del contratto, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza assicurativa di RCT/O n° \_\_\_\_\_, emessa il \_\_\_\_\_ e valida fino alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rinnovabile ogni sei mesi, emessa dalla Compagnia Assicurativa \_\_\_\_\_, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale e un massimale RCT/O pari ad € \_\_\_\_\_. Con detta polizza ci si pone l'obiettivo di tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli determinati da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Nessun compenso sarà invece dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili alla colpa ed alla negligenza della società appaltatrice o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e qualora non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione lavori.

#### **ART. 9 – MODALITÀ DI ESECUZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro **20 (venti)** giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma di esecuzione dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione

lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere

coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

#### **ART. 10 - SUBAPPALTO**

In sede di gara la società appaltatrice ha dichiarato di \_\_\_\_\_ ricorrere al subappalto per le seguenti lavorazioni: \_\_\_\_\_ nei limiti di legge.

#### **ART. 11 - SICUREZZA**

La società appaltatrice ha consegnato al Comune, in data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_, il Documento di Valutazione dei Rischi. All'interno del D.V.R. sono indicate le generalità del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni da parte della società appaltatrice del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto per colpa della società appaltatrice.

#### **ART. 12 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il termine per ultimare tutti i lavori è di \_\_\_\_\_ giorni, secondo quanto indicato all'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto. I termini e le modalità di intervento sono riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto al quale si rinvia e che si intendono qui riportati e trascritti.

#### **ART. 13 – ADEMPIMENTI ENTI PREVIDENZIALI**

La verifica, con esito regolare, è stata disposta d'ufficio dall'Area Gestione del Territorio, attraverso lo strumento del D.U.R.C. on line.

**ART. 14 – OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 68 DEL 12.03.1999**

La società appaltatrice dichiara di \_\_\_\_\_ soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999. Della qual cosa, la sottoscrizione da parte del Procuratore vale quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

**ART. 15 – NORME C.C.N.L.**

La società appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del proprio settore per gli operai dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. La società appaltatrice si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la società appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della società appaltatrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. La società appaltatrice è responsabile verso la Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto e qualora il subappalto sia stato regolarmente richiesto dall'impresa ed autorizzato dalla Stazione appaltante.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la società appaltatrice dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri

diritti della Stazione appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà alla società appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla società appaltatrice delle somme accantonate non sarà eseguito sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la società appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione appaltante, né titolo a risarcimento danni.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

La Stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltreché nel caso in cui vengano meno i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed i requisiti professionali necessari allo svolgimento dei lavori. Potrà altresì recedere dal presente contratto con le modalità indicate all'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., norme che la società appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare.

#### **ART. 17 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO**

Al termine dell'esecuzione dei lavori, o comunque entro tre mesi dall'ultimazione degli stessi, si procederà alla verifica della regolare esecuzione secondo quanto previsto all'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto.

**ART. 18 – ELEZIONE DOMICILIO**

Per tutti gli effetti del presente contratto la società appaltatrice elegge domicilio presso la sede comunale di Via Mazzini 9 a Cologno Monzese.

**ART. 19 – RINVIO NORME GENERALI**

Quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, accettato in sede di gara dall'impresa senza nessuna riserva e quindi vincolante per la stessa, è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 per la parte in vigore, nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti, al D.M. 02.12.2000 n. 398, come recentemente integrato dalla Legge 14.05.2005 n. 80, recante le norme di procedura del giudizio arbitrale ed all'articolo 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22.11.2002 n. 266, recante le norme per l'emersione del lavoro sommerso.

**ART. 20 – DIVIETO CESSIONE CONTRATTO**

E' vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d'ora la società appaltatrice, alla quale fanno capo tutte le spese, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritto di rivalsa, salvo per l'I.V.A. a carico della Stazione appaltante.

**ART. 21 – REGISTRAZIONE CONTRATTO**

Alla società appaltatrice fanno capo tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, (spese di bollo, di registro, diritti di segreteria, tasse ed imposte

presenti e future inerenti ed emergenti dai lavori), nonché ogni altra spesa presente, futura, accessoria e conseguente, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante. Per il presente atto, soggetto ad I.V.A., si applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. n. 633/1972, nonché sanciti dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1996, per cui viene dalle parti chiesta la registrazione a tassa fissa. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo che viene assolta in modo forfetario con le modalità telematiche, ai sensi di D.M. 22.02.2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di € 45,00 (quarantacinque) ed il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma telematica "Sister".

#### **ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

La Stazione appaltante dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **ART. 23 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Monza. È esclusa dalle parti la competenza arbitrale.

E richiesto io Segretario Generale ho ricevuto questo atto scritto con mezzi elettronici, redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su n. \_\_\_\_\_ pagine a video complete e \_\_\_\_\_ righe della \_\_\_\_\_, da me pubblicato dandone personale lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile.



Io Segretario Generale di seguito all'acquisizione digitale dell'atto pubblico

ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale.

**Il Segretario Generale Rogante** (dott.ssa Maria G. Fazio)

**Per la Stazione appaltante di Cologno Monzese** (arch. Paola Perego)

**Per la società appaltatrice** ( \_\_\_\_\_ )